

COMUNE DI SCIACCA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ASSESSORATO FINANZE

2° SETTORE FINANZE, TRIBUTI, SERVIZI INFORMATICI, AUTOPARCO,
CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE E AFFARI SOCIALI

SEZIONE TRIBUTI

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE, DELL'AUTOTUTELA E DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI

Approvato dal Consiglio Comunale – delibera n. 139 del 17.07.2003

Allegato "A"

Modificato con Delibera di C.C. n. 120 del 09/10/2006

Modificato con Delibera di C.C. n. 45 del 25/10/2018

Modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 01/04/2021

CAPO I
Principi generali dello Statuto del contribuente

Art. 1
Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n.212 del 27.07.2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativa in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Art. 2
Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Art. 3
Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento seppur parziale di un credito.

3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 4

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
 - c) Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) Sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
2. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 5

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.
2. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di

tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.

3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.

Art. 6

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 7

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Art. 8

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e

urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando è iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 9

Garante del contribuente

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000, il Comune può nominare per l'esercizio di tali funzioni, nell'ambito delle facoltà accordate dalla legge al Comune per i tributi di cui è soggetto attivo, apposito Garante del contribuente.

Art. 10

Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune e disposizioni varie

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
2. Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso assegnate sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'Ufficio.
3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

CAPO II

Aspetti generali

Art. 11

Oggetto della disciplina del regolamento

1. Il presente regolamento mira a disciplinare, con carattere generale, i procedimenti amministrativi riguardanti le entrate tributarie e patrimoniali del Comune, per le parti

dell'obbligazione non riservate alla legge statale, così come previsto dall'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997.

2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflativi in esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini.
3. Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del servizio competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del regolamento da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate.

Art.12

Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi statali

1. Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente regolamento, si fa rinvio ai regolamenti speciali o generali del Comune ed alle leggi statali, in Quanto compatibili.

Art. 13

Regolamenti speciali

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può, nei termini di legge, adottare appositi regolamenti.
2. I provvedimenti ed i regolamenti di natura tributaria debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l'obbligo di cui al comma 2.

Art. 14

Determinazione delle aliquote e delle tariffe.

1. Le aliquote dei tributi sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.
2. Le tariffe delle entrate patrimoniali sono approvate dalla Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, entro il termine indicato al comma 1.
3. Il termine del 31 dicembre è automaticamente posticipato, in conformità a quanto eventualmente al riguardo stabilito dalla legge finanziaria.

Art.15

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 16

Soggetti responsabili della gestione

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, per le entrate patrimoniali.

2. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con delibera della Giunta Comunale e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio è nominato dal Sindaco e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
4. Nel caso di assenza detti funzionari sono sostituiti di diritto da coloro che, in base alle disposizioni regolamentari, sono tenuti a sostituirli.
5. Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, i predetti funzionari vigilano sull'attività dei concessionari, con l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta comunale eventuali irregolarità compiute da talisoggetti.

Art. 17

Attività di verifica e di controllo

1. La liquidazione delle entrate è atto di gestione obbligatorio.
2. L'attività di rettifica e di accertamento è svolta dai funzionari, in conformità alle risorse assegnate al loro Ufficio, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale.
3. Gli Uffici improntano la loro attività ai principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure imposte ai soggetti obbligati, nel rispetto concreto delle finalità perseguite dalla legge n. 241/1990.

Art. 18

Caratteri dell'attività e degli atti di gestione

1. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
2. Nell'attività di gestione ampio deve essere il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

Art. 19

Procedimento di verifica e di controllo

1. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. Gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che esso ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.
5. Quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Art. 20

Procedimenti sanzionatori

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie, e il funzionario responsabile dell'Ufficio del Servizio, se trattasi di entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art.7 del D.Lgs.n.472/97

avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997, e successive modificazioni.

3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981.
4. Gli interessi relativi ai rapporti tributari sono determinati con applicazione dei tassi di interesse stabiliti per i tributi erariali, computati con le medesime modalità di determinazione, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti, non ancora definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.

Art. 21

Procedimenti contenziosi

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D.lgs. n. 546/92. La rappresentanza nel processo tributario spetta oltre che al sindaco anche al dirigente dell'ufficio tributario (art. 11, c.3, D.lgs. 31/12/1992 n.546, nel testo sostituito dall'art.3-bis, c.1, aggiunto al D.L. n.44 del 31/03/2005, della legge di conversione 31/05/2005 n.88). L'assistenza tecnica può essere affidata a dipendenti del Comune o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.
2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.

Art. 22

Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate e patrimoniali avviene, anche congiuntamente, con le forme dettate dall'art.52 del D.lgs. n. 446/97.
2. La scelta delle forme di riscossione è effettuata, per ciascuna entrata, nel relativo regolamento, avendo riguardo alla esigenza di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e al confronto costi-benefici comparato fra le varie forme di riscossione possibili.
3. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione, né a rimborsi, quando l'importo complessivo non supera euro 11.
4. Quando la legge finanziaria posticipa il termine ordinario per l'approvazione delle tariffe, automaticamente s'intendono spostati di mesi due da tale termine i pagamenti la cui scadenza è fissata dalla legge o dal regolamento del Comune prima di detta scadenza.

Art. 22 bis

Ravvedimento

1. In attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune, alle seguenti condizioni:
 - a. Sanzione ridotta per omesso o parziale pagamento, termini per effettuare il ravvedimento:

- Entro 14 gg. dal termine previsto per il versamento, riduzione sanzione 1/15 del 15%, sanzione applicata 0,1% giornaliero;
 - Entro 30 gg. dal termine previsto per il versamento, riduzione sanzione 1/10 del 15%, sanzione applicata 1,50%;
 - Entro 90 gg. dal termine previsto per il versamento, riduzione sanzione 1/9 del 15%, sanzione applicata 1,67%;
 - Entro un anno dal termine previsto per il versamento, riduzione sanzione 1/8 del 30%, sanzione applicata 3,75%;
 - Entro due anni dal termine previsto per il versamento, riduzione sanzione 1/7 del 30%, sanzione applicata 4,29%;
 - Oltre due anni dal termine previsto per il versamento ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da parte del Comune, riduzione sanzione 1/6 del 30%, sanzione applicata 5%;
- b. Sanzione ridotta per omessa dichiarazione, termini per effettuare il ravvedimento:
- Entro 90 gg. dalla data prevista per la presentazione, riduzione sanzione 1/10 del 100%, sanzione applicata 10%;
 - Entro un anno dalla data prevista per la presentazione, riduzione sanzione 1/8 del 100%, sanzione applicata 12,50%;
 - Oltre un anno dalla data prevista per la presentazione ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da parte del Comune, riduzione sanzione 1/6 del 100% sanzione applicata 16,65%;
- c. Sanzione ridotta per infedele dichiarazione, termini per effettuare il ravvedimento:
- Entro 90 gg. dalla data prevista per la presentazione, riduzione sanzione 1/10 del 50%, sanzione applicata 5%;
 - Entro un anno dalla data prevista per la presentazione riduzione sanzione 1/8 del 50%, sanzione applicata 6,25%;
 - Oltre un anno dalla data prevista per la presentazione ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da parte del Comune, riduzione sanzione 1/6 del 50%, sanzione applicata 8,33%.
2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente articolo si considerano automaticamente aggiornate.

Art. 23

Riscossione coattiva

1. Alla riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il Comune provvede o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14/04/1910, n.639, o con ruolo esattoriale, ai sensi di quanto disposto dal DPR n.602 del 29.9.1973 e successive modificazioni.
2. Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.
3. Quando la legge lo consente, il numero delle rate delle riscossioni esattoriali è determinato dai funzionari sopra indicati, sentito al riguardo la Giunta comunale.

Art. 23 bis

Compensazioni

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge 27/12/2006 n. 296 è ammesso l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.

2. Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del codice civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali.
3. L'iscrizione delle entrate e delle spese, di cui ai commi precedenti, nel bilancio comunale avviene nel rispetto delle norme dell'ordinamento finanziario nonché al lordo delle compensazioni mediante emissione di mandati e reversali d'incasso al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata ed in uscita.
4. Linee guida per l'attuazione del principio di compensazione tra le parti di debiti-crediti potranno essere emanati da parte della Giunta Comunale.

Art. 24

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima. Il Responsabile dell'Entrata, su richiesta dell'interessato, nelle ipotesi di debiti per entrate arretrate, di inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o ad annualità notificate ed inviate precedentemente, e di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 20.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, rilasciata da compagnia primaria iscritta agli ex articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario o all'elenco IVASS, che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata e contenente tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione. Per gli importi inferiori ad € 20.000,00 la rateizzazione è ammessa solo previo pagamento dell'importo corrispondente al 10% di quanto dovuto. Solo dopo il versamento del 10% della suddetta somma si potrà concedere la rateizzazione richiesta sul debito residuo. Tale pagamento del 10% potrà non essere versato qualora il contribuente opti per la presentazione di idonea garanzia secondo quanto sopra regolamentato.

In ogni caso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute non potrà superare i seguenti limiti:

- a) fino a euro 200,00: due rate;
- b) da euro 200,01 a euro 599,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 600,00 a euro 999,99: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,00 a euro 1.999,99: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,00 a euro 4.999,99: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 5.000,00 a euro 9.999,99: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) da euro 10.000,00 a euro 19.999,99: fino a trentasei rate mensili;
- h) da euro 20.000,00 a euro 29.999,99: fino a quarantotto rate mensili;
- i) da euro 30.000,00 a euro 49.999,99: fino a sessanta rate mensili;
- j) oltre 50.000,00: fino a settantadue rate mensili.

La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.

La rata di pagamento minima è pari ad euro 100,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con

conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate. La presentazione dell'istanza di dilazione non permette di ottenere la cancellazione di fermi o ipoteche. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di quattro rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile. Nel caso di avviso di accertamento della Tassa sui rifiuti, con definizione agevolata, è possibile beneficiare della rateizzazione presentando insieme all'istanza di dilazione copia dell'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta in un'unica soluzione.

Art. 24/bis
Agevolazioni ed esenzioni particolari

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della Legge 28/12/1995, n.549, possono essere concesse agevolazioni sui tributi comunali, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
2. Tali agevolazioni e/o esenzioni dovranno essere limitate alle vie o piazze direttamente interessate dall'intervento, a condizione che l'opera da realizzare sia pubblica, coinvolga tutta la via, corso o piazza o loro tratti autonomi e che la preclusione alla circolazione veicolare si protragga per oltre sei mesi.
3. Per ottenere la riduzione dei tributi TARI – COSAP - PUBBLICITA' gli interessati debbono presentare domanda in carta semplice con l'indicazione dei dati identificativi della ditta avente diritto, il codice fiscale e l'attività svolta nella zona interessata dai lavori alla Sezione Tributi del Comune, precisando gli importi già pagati o ancora da pagare per l'anno solare di riferimento di ogni tributo di cui si chiede l'agevolazione e/o esenzione.
4. Il settore Tecnico competente dovrà inviare alla Sezione Tributi la deliberazione dei lavori di pubblica utilità già esecutiva.
5. La data d'inizio e di fine lavori nonché la loro localizzazione é certificata dal competente Direttore dei lavori, con l'indicazione della zona preclusa al traffico. Nel caso in cui la zona interessata dai lavori venga divisa in lotti, per data d'inizio e fine lavori s'intende quella relativa al singolo lotto e non all'opera nel suo complesso.
6. Le riduzioni sono calcolate dalla sezione Tributi per anno solare in base alla durata dei lavori nel modo seguente:
 - A. Durata dei lavori per intero anno solare;
 - TARI riduzione del 100% della tassa dovuta riferita al locale;
 - COSAP riduzione 100% della tassa totale dovuta riferita al locale;
 - PUBBLICITA', esposta presso la sede interessata dai lavori, esenzione totale;
 - B. Durata dei lavori inferiore all'anno ma superiore ai 6 mesi:
 - TARI riduzione della tassa del 100% riferita al locale, diminuita di un dodicesimo per ogni mese, o frazione di mese superiore a 15 gg. di minor durata dei lavori rispetto all'anno;

- COSAP riduzione della tassa del 50% riferita al locale, diminuita di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 gg. di minor durata dei lavori rispetto all'anno;
 - PUBBLICITA' esposta presso la sede interessata dai lavori riduzione conteggiata in dodicesimi in base alla durata dei lavori (la frazione di mese superiore a 15 gg. si calcola in base a un mese);
- C. durata dei lavori eseguiti nel corso di più anni solari con periodo di svolgimento continuativo superiore a sei mesi:
- Si applicano le riduzioni di cui al punto A e B liquidate per anno solare.

CAPO III

Autotutela ed istituti deflativi

Art. 25

Esercizio dell'autotutela

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile dell'Ufficio o del Servizio, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - Errore di persona;
 - Evidente errore logico o di calcolo;
 - Errore sul presupposto;
 - Doppia imposizione;
 - Mancata considerazione di pagamenti;
 - Mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - Errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta comunale è attribuito il potere sostitutivo.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
8. Competente ad emettere i provvedimenti di annullamento o sospensione è il funzionario responsabile del tributo.

Art. 26

Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il Funzionario responsabile competente deve comunicare al soggetto istante, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'accoglimento dell'istanza con atto motivato.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.

4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione se trattasi di cartella esattoriale.

Art. 27

Accertamento con adesione

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

Art. 28

Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 29

Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera, di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
5. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

Art. 30

Definizione mediante accertamento con adesione

1. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente. Le direttive sono impartite al predetto funzionario dalla Giunta comunale.
2. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazione dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il

contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 218/1997, al quale si fa rinvio.

4. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.

Art. 31

Adesione agli atti di imposizione

1. Nei casi in cui risulterebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'acquiescenza degli avvisi di accertamento da parte del contribuente comporta l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 15 del D.lgs. n. 218/1997.
2. Qualora la natura del rapporto non renda applicabile il presente istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a dare motivata comunicazione al contribuente che abbia fatto formale richiesta all'Ufficio per la relativa applicazione.

Art. 32

Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.lgs. n. 546/92.

Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la seconda pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune. Da tale data vengono abrogati il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con Determinazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n.85 dell'10/12/1999 e il Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali approvato con Determinazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n.86 del 10/12/1999.

INDICE

CAPO I - Principi generali dello Statuto del Contribuente

- Art. 1 Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente
- Art. 2 Informazione del contribuente
- Art. 3 Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 4 Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 5 Tutela dell'integrità patrimoniale
- Art. 6 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Art. 7 Interpello del contribuente
- Art. 8 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
- Art. 9 Garante del contribuente
- Art. 10 Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune e disposizioni varie.

CAPO II - Aspetti generali

- Art. 11 Oggetto della disciplina del regolamento
- Art. 12 Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi statali
- Art. 13 Regolamenti speciali
- Art. 14 Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 15 Forme di gestione delle entrate
- Art. 16 Soggetti responsabili della gestione
- Art. 17 Attività di verifica e di controllo
- Art. 18 Caratteri dell'attività e degli atti di gestione
- Art. 19 Procedimento di verifica e di controllo
- Art. 20 Procedimenti sanzionatori
- Art. 21 Procedimenti contenziosi
- Art. 22 Riscossione volontaria
- Art. 22 bis Ravvedimento
- Art. 23 Riscossione coattiva
- Art. 23 bis Compensazioni
- Art. 24 Sospensione e dilazione del versamento
- Art. 24/bis Agevolazioni ed esenzioni particolari

CAPO III - Autotutela ed istituti deflativi

- Art. 25 Esercizio dell'autotutela
- Art. 26 Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato
- Art. 27 Accertamento con adesione
- Art. 28 Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio
- Art. 29 Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente
- Art. 30 Definizione mediante accertamento con adesione
- Art. 31 Adesione agli atti di imposizione
- Art. 32 Conciliazione giudiziale
- Art. 33 Entrata in vigore